

## ALLEGATO B

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

#### TRA

La **REGIONE LIGURIA** (CF. n. 00849050109) di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata da Dott. Pier Luigi Viola, in qualità di Vice Direttore Generale Lavoro e Turismo, domiciliato per la carica in Via Fieschi 17, Genova, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 16 dicembre 2022

#### E

Il **COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE LIGURIA** (CF n. 90059100090) di seguito denominato per brevità "Collegio", rappresentato da Cavanna Lorenzo in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via Tommaso Pertica 29 - 17024 Finale Ligure (SV) a ciò autorizzato con deliberazione del Collegio n. 4/2021;

VISTA la Legge quadro nazionale 2 gennaio 1989, n. 6 recante "Ordinamento della professione di guida alpina" e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 21 e 22 che disciplinano l'Accompagnatore di Media Montagna, di seguito "AMM";

CONSIDERATO che ai sensi dei sopra richiamati articoli della l.q. n. 6/1989 l'esercizio della professione di AMM è subordinato al conseguimento dell'abilitazione e all'iscrizione nell'elenco speciale degli AMM di cui è responsabile il Collegio Regionale/Provinciale delle Guide Alpine;

VISTA la Legge regionale 17 dicembre 2012 n. 44 "Ordinamento della professione di Guida Alpina" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 recante "Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)" agli artt. 4 e 5 inserisce gli articoli 13 bis e 13 ter nella sopra richiamata l.r. n. 44/2012 determinando in via legislativa sia l'istituzione dell'Elenco speciale degli AMM sia la formazione, abilitazione ed esercizio dell'attività degli AMM;

CONSIDERATO CHE l'art. 7, comma 2, della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii. dispone che "*i corsi teorici pratici (Omissis)...*, previsti dall'art. 7 della l. n. 6/1989 e ss.mm.ii., sono istituiti dalla Giunta Regionale ed organizzati di norma mediante il Collegio regionale delle guide alpine della Liguria (Omissis...)";

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrate della presente convenzione.

##### ARTICOLO 2

La Regione affida al Collegio i compiti organizzativi, tecnici e di segreteria per l'attuazione dei seguenti adempimenti da realizzarsi attraverso loro proprie strutture:

-redazione del bando di partecipazione al corso di formazione e trasmissione alla Regione per l'approvazione;

-organizzazione e svolgimento di una prova selettiva attitudinale, consistente in prova tecnico pratica, test culturale e colloquio individuale, per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna. Tale prova selettiva finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati a partecipare al corso di formazione dovrà svolgersi secondo quanto indicato nel bando;

-organizzazione e svolgimento del corso di formazione per accompagnatori di media montagna secondo quanto stabilito con Decreto del Dirigente n. 1838 del 24/03/2022 con cui è stato approvato il profilo professionale e lo standard formativo di "Accompagnatore di Media Montagna", ai sensi del combinato disposto della Legge n. 6/1989 e ss.mm.ii. artt. 21 e 22 e della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii. art 7, comma 5. Saranno ammessi alla frequenza del corso tutti i candidati collocati in posizione utile in base ai risultati conseguiti a seguito della prova selettiva attitudinale di cui al precedente punto;

-organizzazione e svolgimento dell'esame finale di abilitazione alla professione finalizzato al conseguimento dell'abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna necessario per l'iscrizione all'elenco speciale di cui alla l.r. n. 44/2012.

### ARTICOLO 3

Il Collegio si impegna ad aprire apposito conto corrente bancario su cui saranno versate le quote che i candidati dovranno pagare a titolo di iscrizione per poter partecipare alle sia prove attitudinali –pratiche sia al corso di cui alla l.r. 44/2012.

I costi a carico dei partecipanti ai corsi sono determinati nel loro ammontare massimo di euro 4.700,00 (quattromilasettecento,00) e potranno variare in funzione al numero di partecipanti alla prova selettiva e di quello degli ammessi al corso.

La prova selettiva prevede un costo di iscrizione di euro 300,00 (trecento,00).

Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto previsto dal bando;

### ARTICOLO 4

Il Collegio si impegna a organizzare attraverso le proprie strutture tutte le attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione; si impegna altresì a liquidare tutte le spese connesse all'attività di organizzazione e svolgimento delle prove selettive attitudinali, compensi e diaria dei docenti, spese di viaggio, vitto e alloggio per il Presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica di cui alla l.r. 44/2012, spese di viaggio, vitto e alloggio per i docenti dei corsi e per il personale selezionatore, spese ed oneri di segreteria, assicurazione individuale contro gli infortuni e verso terzi per il Presidente ed i membri di Commissione, docenti ed allievi con adeguato massimale.

Restano a carico degli allievi le spese di viaggio, vitto e alloggio per raggiungere le località sede di svolgimento delle attività, oltre alle spese per le attrezzature individuali.

Il Collegio inoltre si impegna a 1. disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività; 2. garantire il rispetto delle

vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Collegio. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa; 3. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime; 4. stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi; 5. sollevare la regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dalla esecuzione di ogni attività amministrativa e gestionale connessa alla presente convenzione, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni; 6. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle predette assicurazioni; 7. dotarsi o disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a 8. rendere disponibili le attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso. Si obbliga a 9. garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

#### ARTICOLO 5

L'attività relativa al corso per l'abilitazione della professione di Accompagnatore di media montagna sarà svolta con insegnamenti teorico pratici conformi al profilo professionale e allo standard formativo approvato con Decreto del Dirigente n. 1838 del 24/03/2022.

I testi relativi alle materie oggetto delle suddette attività saranno indicati ai candidati a cura del Collegio.

#### ARTICOLO 6

Il Collegio si impegna a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione periodica dell'attività svolta.

#### ARTICOLO 7

La presente convenzione non comporta oneri per la Regione.

#### ARTICOLO 8

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti che il Collegio concluderà, a qualunque titolo, con terzi in relazione alla presente convenzione. Il Collegio, con la presente convenzione, esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione delle prove selettive, alla organizzazione e svolgimento del corso di formazione e ad ogni altra attività amministrativa e gestionale connessa alla presente convenzione e svolta dal Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione. Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il Collegio. Ogni altro rapporto, interno od esterno del Collegio, non può in alcun modo e ad alcun titolo essere opposto alla Regione.

## ARTICOLO 9

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione della presente convenzione che non si potessero definire in via amichevole, saranno deferite a un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

## ARTICOLO 10

La presente convenzione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 15, comma 2 bis, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., entra in vigore alla data della sua sottoscrizione con durata fino al completo esaurimento delle azioni previste all'articolo 2 e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto

Genova,

per la Regione Liguria

Il Vicedirettore Lavoro e Turismo

per il Collegio Regionale Liguria Guide Alpine

Il Presidente

(Lorenzo Cavanna)

(Dott. Pier Luigi Viola)



Firmato  
digitalmente da:  
PIER LUIGI VIOLA  
Regione Liguria  
Firmato il: 20-12-  
2022 16:57:26  
Certificato valido  
dal 17-06-2020  
al 17-06-2023